

ECC.MO TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Volontaria Giusridizione

Ricorre per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 co.1 e ss. della L. 27.01.2021, n.3_ Ipotesi di accordo con i creditori (liquidazione ex art.14/ter), la **dr.ssa Nunzia D'APUZZO**, nata a Napoli il 16.12.56 e residente in Roma, via della Pace 39, int.2, c.f. DPZNNZ56T56F839W, assistita nella procedura dall'Avv.Ferdinando ROMANO del Foro di Napoli, c.f. RMNFDN77H07A783Z, con studio in Napoli, Piazza Garibaldi 3, p.e.c. avv. ferdinandoromano@legalmail.it, giusta procura in calce, coadiuvata dal Prof. Avv. Antonio Caiafa, con studio in Roma, via A. Fusco n.104, Roma, p.e.c. antoniocaiafa@ordineavvocatiroma.orgi, in seguito anche "Gestore della crisi", tale nominato dalla debitrice,

premesse

che la presente istanza è ammissibile ai sensi dell'art.6 co.2 della L. 27.01.2021, n.3 e s.m. e i., in quanto la debitrice non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art.1 del R.D. 16.03.1942, n.267, non essendo un imprenditore, ma persona in condizione di grave difficoltà economica, che non le consente di assolvere all'oneroso debito contestatole da terzi soprattutto a causa della perdita del lavoro in forza di licenziamento del 03.12.2007, comunicatole mediante nota a/r ricevuta il 07.01.2008. La ricorrente non versa nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, co.2, lett. a) e b) della L. 27.01.12, n.3 e pertanto puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, essendosi manifestato un perdurante squilibrio tra il debito sorto a Suo carico per effetto della Sentenza della Corte di Napoli, Sezione lavoro, n.2649, pubblicata il 04.08.2014 (Cfr. All.) e il suo reddito e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non ha reso e non rende possibile adempiere all'obbligazione secondo le scadenze originariamente intimateleretto e pignoramento imm.re);

Che, nella specie, sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art.7. co.2 della Legge 3/2012, in quanto la debitrice non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/12, non avendo subito, per cause a Lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14/bis della L.3/2012 e fornendo idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come infra allegata);

Che la debitrice ha individuate ed adito l'Organismo di Composizione della Crisi attivo presso il C.O.A. di Roma, che in accoglimento dell'istanza, ha designato quale professionista incaricato di relazionare il prof. Antonio Caiafa dell'Ordine degli Avvocati di Roma;



Avv. Ferdinando ROMANO

Che è stato così predisposto unitamente al Gestore della Crisi, il piano di liquidazione del patrimonio personale della debitrice e la relazione particolareggiata di cui all'art.9 co.3/*bis* della L.3/12 (Cfr. Relazione all. e i documenti richiesti dall'art.9 commi 2 e 3 della L. 3/12 (Cfr. All.);

Che la ricorrente ha un debito complessivo nei riguardi del Suo unico creditore, l'A.C.I.S.M.O.M. (Associazione Cavalieri di malta) **pari ad Euro 179.000**, oltre interessi successivi (cfr. Precetto all.) sino al soddisfo effettivo e spettanze dell'Organismo di composizione e del difensore ivi costituito; Ella vanta come unica fonte di reddito, una pensione di invalidità civile erogata dall'E.n.p.a.m., di circa 995,00 Euro mensili, sufficiente solo per vivere; Ella è proprietaria di un solo bene immobile, quale l'appartamento/civile abitazione sito in Napoli, via del P.co Margherita 12, distinto in catasto alla Sez. CHI, fgl.15, p.lla 151, sub 15, Cat.A/2, sup. 52 mq., due vani, del valore stimato di Euro 157.976 (Cfr. Pensione Enpam e Stima all.te), attualmente pignorato dall'A.c.i.s.m.o.m.;

che a fronte dello scenario economico di cui al capoverso precedente, la ricorrente ed il Gestore della crisi, prof. Caiafa, hanno predisposto proposta di accordo con i contenuti e i requisiti richiesti e ammessi dagli articoli 7 e 8 della L. 3/2012, proposta che prevede, in sintesi: la *datio in solutum* del ricavato della vendita della casa di via del parco Margherita *cit.* a saldo e stralcio una tantum del maggiore debito pendent nei riguardi dell'A.c.i.s.m.o.m.;

che il prof. Caiafa, quale Gestore della crisi, ha rilasciato, ai sensi dell'art.9.2, attestazione sulla fattibilità del piano stesso, in data 08.07.2021 (Cfr. P.e.c. invio relazione all.), facendo ivi constare che con l'attribuzione del ricavato della vendita della casa di via Parco Margherita in Napoli, è possibile assicurare al creditore A.c.i.s.m.o.m. il pagamento del titolare di un credito impignorabile (assegno al coniuge separato) (requisito richiesto dall'articolo 7.1 Legge 3/2012);

che presumibilmente la presente proposta di piano, con liquidazione dell'intero patrimonio personale della ricorrente, conseguirà il consenso dell'unico creditore della ricorrente, oltre le spettanze dell'organismo di composizione e del difensore (Cfr. Ult. Fattura all.);

Ciò premesso

La dr.ssa Nunzia D'APUZZO, unitamente al Prof ed Avv. Antonio Caiafa, che la coadiuva quale Gestore della crisi,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice unico designato dall'ecc.mo Tribunale di Roma, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8 e 9 della L. 27.01.2021, n.3, per la liquidazione



Avv. Ferdinando ROMANO

di cui all'art.14/*ter* della stessa Legge, Voglia con Decreto ex art.10 co.1 della L.3/12 *cit.*, fissare l'udienza entro 60 giorni dal deposito della presente proposta, disponendo ex art.10 co.2, la comunicazione della proposta allegata e del Decreto ai creditori nei termini di legge, nonché l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, del Decreto e l'Ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di Omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, il tutto sempre ai sensi dell'art.10 co.2 della L. 3/12, salvo concedersi, se ritenuto, termine non inferior a giorni 15 per integrazione documentale eventualmente giudicata indispensabile.

Si allegano: Relazione del Gestore della proposta di piano di liquidazione ed all.ti citati;
Copia del pignoramento imm.re di A.c.i.s.m.o.m.

Roma, lì 19.01.22

Avv. Ferdinando ROMANO

